

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 876

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VEGAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2006

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di
provvidenze in favore dei grandi invalidi

ONOREVOLI SENATORI. - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A, A-bis, B, C, D, ed E della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno fin dalla fine del secondo conflitto mondiale fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso il venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.

Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servi-

zio civile di cui alle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64.

La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.

Con la legge 7 febbraio 2006, n. 44, nonostante che lo stanziamento iscritto nella legge finanziaria per il 2005 avrebbe consentito, oltre al miglioramento dell'importo dell'assegno, anche l'estensione a tutti gli aventi titolo del beneficio stesso, per problemi intercorsi durante l'*iter* del disegno di legge, la legge i predetti benefici sono stati limitati e l'estensione a tutti gli aventi titolo è stata estesa al 31 dicembre 2007.

Accadrà quindi, qualora il presente disegno di legge non dovesse essere approvato entro tale data, che oltre 1.200 aventi titolo all'assegno ne sarebbero privati, tornando in vigore i criteri selettivi introdotti dalla legge n. 288 del 2002.

Ciò detto, con il presente disegno di legge si vuole anche dare una risposta adeguata e definitiva alla esigenza degli aventi titolo di fruire di un assegno mensile più rispondente ai costi necessari per la remunerazione di un accompagnatore personale, comprensiva dei prescritti contributi previdenziali e della 13^a mensilità, come previsto da tutti i contratti nazionali.

Inoltre, come del resto avviene per tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, si rende necessario applicare anche a questo istituto l'adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, per evitare di costringere la categoria dei grandi invalidi di guerra a richiedere aggiornamenti periodici dell'assegno stesso.

Con l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge, si riconosce tuttavia ai grandi invalidi la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido detta opzione.

Con i commi 2 e 3 si interviene sugli aspetti economici dell'assegno elevandolo per gli anni 2007-2008 dai 900 euro attuali a 950 euro mensili e, a decorrere dall'anno 2008, ad euro 1.200 per 13 mensilità, ad un livello cioè capace di porre il grande invalido nella possibilità di retribuire, ivi compresi gli oneri contributivi come dianzi detto, una persona di accompagnamento per un orario di servizio di 25/30 ore settimanali.

Con l'articolo 2 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989 n. 342, il cui articolo 1 ha sostituito l'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

L'articolo 3 fissa l'ammontare della spesa per il 2008 a decorrere dall'anno 2008 in 23.000.000 di euro, copertura questa, che a

conti fatti, risulta sufficiente agli interventi economici previsti. Difatti, dai dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che mostrano, alla data di gennaio 2005, 1.329 grandi invalidi di guerra e tabellari ascritti alle lettere A e A-bis, e 315 ascritti dalla lettera B1 alla lettera E1 della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, si può desumere che alla data di entrata in vigore della legge il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo si sarà sensibilmente ridotto, stante l'inevitabile riduzione annua dei beneficiari del 10 per cento *mortis causa*.

Raccomandiamo, pertanto, la sollecita approvazione del presente disegno di legge, così da eliminare le attuali discrepanze ed iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore, e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*). - 1. In sostituzione dell'accompagnatore militare di cui all'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. Per l'anno 2007 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1, della medesima tabella E.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili esenti da imposte

per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1 della medesima tabella E.

4. L'importo dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al presente articolo può essere aumentato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 288.

5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici».

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'assegno sostitutivo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come sostituito dell'articolo 1 della presente legge, si applica l'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2007 e a 23.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

